



STS NETWORK

CONSULENZA FISCALE, SOCIETARIA, MANAGERIALE

Credito imposta beni strumentali

Legge di bilancio 2021

a cura di Dott. Francesco Facchini

L'agevolazione in sintesi



Di che cosa si tratta?

Si tratta di un credito d'imposta compensabile direttamente in F24 per investimenti in beni strumentali nuovi, materiali ed immateriali, ordinari o con caratteristiche 4.0, destinati a strutture produttive situate in Italia.



Chi sono i beneficiari?

- Le imprese residenti in Italia, anche tramite stabile organizzazione, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito d'impresa.
- Esercenti arti e professioni (solo beni «ordinari»).



Entro quando?

Sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022 (salvo termine lungo al 30.06.2023).

Indice



Beni Agevolabili



Beneficiari



Profili temporali



Determinazione credito imposta



Utilizzo credito d'imposta



Caratteristiche agevolazione



Cessione o delocalizzazione



Obblighi documentali

Investimenti agevolabili

1. Beni immateriali e materiali ordinari

- Rispetto alla precedente agevolazione (L. 160/2019) si comprendono **anche i beni immateriali** (es. software).
- **Strumentalità**: esclusi beni merce o destinati alla vendita e materiali di consumo;
- **Novità**: il requisito della novità si mantiene anche per beni esposti in show room e beni «complessi» (costo beni usati non prevalente rispetto all'intero costo sostenuto).
- **Territorialità**: destinazione dei beni a strutture produttive ubicate in Italia

Esclusioni

- **Veicoli e altri mezzi di trasporto** di cui all'art. 164 del Tuir (gli autocarri sono agevolabili);
- Beni materiali strumentali per cui è previsto un coefficiente di **ammortamento inferiore al 6,5%**;
- **Fabbricati e le costruzioni**;
- **Specifici beni** delle industrie manifatturiere alimentari, delle industrie dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua e delle industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni



Investimenti agevolabili

2. Beni materiali 4.0

- Si tratta degli investimenti in beni materiali di cui **all'Allegato A** alla L. **232/2016**, quali
 - i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamento;
 - i sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità;
 - i dispositivi per l'interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.
- Anche tali beni devono comunque rispettare i requisiti della strumentalità, novità e territorialità previsti per i beni ordinari.

3. Beni immateriali 4.0

- Sono agevolati anche i beni immateriali strumentali nuovi di cui **all'Allegato B** alla L. **232/2016**.



Beneficiari

Imprese

- possono accedere al credito d'imposta le **imprese residenti** nel territorio dello Stato (ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti), indipendentemente dalla forma giuridica; dal settore economico di appartenenza; dalla dimensione; dal regime di determinazione del reddito dell'impresa;
- Ammessi anche soggetti che determinano il reddito con criteri **forfetari** (es. regime forfetario ex L. 190/2014) o con l'applicazione di regimi d'imposta sostitutivi

Professionisti

- Possono fruire del credito d'imposta **solo sui beni «ordinari»**

Condizioni

- la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata:
- alla condizione del rispetto delle **normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro** applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di **versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** a favore dei lavoratori.



Soggetti esclusi

Imprese escluse

sono escluse le imprese in stato di:

- liquidazione volontaria;
- fallimento;
- liquidazione coatta amministrativa;
- concordato preventivo senza continuità aziendale;
- altra procedura concorsuale prevista dal RD 267/42, dal DLgs. 12.1.2019 n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
- Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9 co. 2 del DLgs. 8.6.2001 n. 231



Profili temporali

Finestra temporale

Il nuovo credito d'imposta previsto dalla Legge di Bilancio 2021 è riconosciuto per gli investimenti effettuati:

- Dal **16.11.2020** al **31.12.2021** o entro il **30.06.2022** a condizione che entro il 31.12.2021 sia accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo d'acquisto.
- Dal **1.1.2022** al **31.12.2022** o entro il **30.06.2023** a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo d'acquisto.
- Sovrapposizione disposizioni precedente agevolazione (L. 160/2019) e nuova agevolazione (L. 178/2020) per gli acquisti effettuati nel periodo 16.11.2020 – 31.12.2020. Si attendono chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.



Determinazione credito imposta

Beni materiali e immateriali «ordinari»

	Dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (o termine “lungo” del 30.6.2022)		Dall’1.1.2022 al 31.12.2022 (o termine “lungo” del 30.6.2023)	
	% credito imposta	limite costi	% credito imposta	limite costi
Beni materiali ordinari	10% (15% lavoro agile)	2.000.000	6%	2.000.000
Beni immateriali ordinari	10% (15% lavoro agile)	1.000.000	6%	1.000.000



Determinazione credito imposta

Beni materiali nuovi industria 4.0

	Dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (o termine "lungo" del 30.6.2022)	Dall'1.1.2022 al 31.12.2022 (o termine "lungo" del 30.6.2023)
Importo investimento	% credito imposta	% credito imposta
Fino a 2,5 mil.	50%	40%
> 2,5 mil. e < 10 mil.	30%	20%
> 10 mil. e < 20 mil. (max)	10%	10%



Beni immateriali nuovi industria 4.0

Determinazione credito imposta

Dal 16.11.2020 al 31.12.2022 (o termine "lungo" del 30.6.2023)	
Importo investimento	% credito imposta
Fino a 1 milione (max)	20%



Utilizzo credito d'imposta

Suddivisione in quote annuali

- Il credito d'imposta è utilizzabile in **3 quote annuali** di pari importo;
- Utilizzo in **un'unica quota** per i soggetti con ricavi **inferiori a 5 milioni**;

Momento di utilizzo

- Beni materiali e immateriali **ordinari**: a decorrere dall'**anno di entrata in funzione** dei beni ;
- Beni materiali e immateriali industria **4.0**: a decorrere dall'**anno di avvenuta interconnessione**.
- **N.B.**: la L. 160/2019 prevede che l'utilizzo può avvenire solo dall'anno **successivo** a quello di entrata in funzione dei beni o dell'avvenuta interconnessione.



Utilizzo credito d'imposta

Inapplicabilità limiti utilizzo e compensazione

Il credito d'imposta in analisi non è soggetto:

- al limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da **quadro RU**, pari a **250.000,00 euro** (art. 1 co. 53 della L. 244/2007);
- al limite generale annuale di **compensazione nel modello F24**, pari a **700.000,00 euro**, elevato a 1 milione di euro per il 2020 (art. 34 della L. 388/2000);
- al divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di **debiti iscritti a ruolo** per ammontare superiore a **1.500,00 euro** (art. 31 del DL 78/2010).



Caratteristiche agevolazione

Trattamento fiscale

- non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito, comprese le relative addizionali regionali e comunali;
- non concorre alla determinazione del valore della produzione ai fini IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Cumulabilità con altre agevolazioni

- Il credito d'imposta è **cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.



Cessione o delocalizzazione

Meccanismo di recapture

Se entro il **31 dicembre del secondo anno successivo** a quello di entrata in funzione o di avvenuta interconnessione i beni agevolati (sia "ordinari" che "4.0»))

- sono **ceduti a titolo oneroso**
- ovvero sono **destinati a strutture produttive ubicate all'estero**, anche se appartenenti allo stesso soggetto,

il **credito d'imposta è corrispondentemente ridotto**, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito utilizzato deve essere riversato, senza sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo dell'imposta sui redditi dell'anno in cui è avvenuta la cessione o delocalizzazione.

Sostituzione per i beni materiali 4.0

Solo per i beni strumentali 4.0 (Allegato A alla L. 232/2016), il credito d'imposta non è oggetto di rideterminazione, in caso di cessione, se il bene ceduto viene sostituito con un altro bene avente le medesime caratteristiche o superiori.



Obblighi documentali

Documentazione

- Obbligo di conservazione, pena la revoca del beneficio, della documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili;
- Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni normative in esame («acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1, commi da 1054 a 1058 L. 178/2020»).

Perizia e comunicazione MISE

Per gli investimenti in beni materiali ed immateriali industria 4.0 è necessario:

- Una **perizia asseverata** da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e l'interconnessione al sistema aziendale.
- Per i beni di di costo unitario **pari o inferiore a € 300.000**, la perizia può essere sostituita da una **dichiarazione del legale rappresentante**.
- **Comunicazione MI.S.E.:** solo per scopi informativi ed un eventuale inadempimento non costituisce condizione di diniego dell'agevolazione. In attesa del DM attuativo.



I professionisti di STS NETWORK



DOTT. FABIO GIOMMONI

Dottore commercialista e Revisore Legale
fgiommoni@stsnetwork.it



DOTT. FRANCESCO FACCHINI

Dottore commercialista e Revisore Legale
ffacchini@stsnetwork.it



DOTT. MATTEO BUSICO

Dottore commercialista, Revisore Legale
e Dottore di ricerca in Diritto processuale tributario
mbusico@stsnetwork.it



DOTT. FEDERICO SALVADORI

Dottore commercialista e Revisore Legale
fsalvadori@stsnetwork.it

CONTATTI

PISA - SEDE

Via Matteucci, 38

+39 050 970628

E-mail info@stsnetwork.it

PISTOIA

Via E. Fermi, 93

+39 0573 935531

E-mail info@stsnetwork.it

LUCCA

Via Muston, 117

+39 0583 050260

E-mail info@stsnetwork.it

EMPOLI

Via Giuliano Vanghetti, 4B

0571/526275

E-mail info@stsnetwork.it

